



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA

Via Paleocapa, 4 - Savona

Determinazione n° 33 del 12 Dicembre 2023

IL DIRETTORE

(su nomina del Consiglio di Amministrazione – Deliberazione n° 41 del 15/10/2020)

OGGETTO: Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale dipendente anno 2023.

II DIRETTORE

Premesso:

- che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Azienda, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- che le modalità di determinazione del Fondo per le risorse decentrate sono attualmente regolate dall'articolo 79 del C.C.N.L. del 16/11/2022 che suddivide tali risorse in:
 - a) decentrate stabili (art. 79 c. 1 del CCNL del 16/11/2022) le quali hanno carattere di certezza, stabilità e continuità la cui quantificazione non è suscettibile di "variazioni annuali" se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
 - b) decentrate variabili (art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2022) che:
 - presentano carattere di eventualità e variabilità e vengono determinate annualmente ed hanno, quindi, validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;
 - devono essere debitamente motivate e formalizzate in un atto di indirizzo fornito dal CdA dell'Azienda in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo, con possibilità di incremento ai sensi dell'art. 79 comma 2 del CCNL del 16/11/2022;

Considerato:

- che la tipologia di risorse decentrate denominate "stabili", come ha precisato l'ARAN nella relazione illustrativa al C.C.N.L. 22/1/2004, ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, decisi in sede decentrata, che hanno anch'essi la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile per nuove iniziative di incentivazione, sia di natura stabile che variabile (somme che risultano utilizzate per pagare i differenziali di progressione economica; somme necessarie per il parziale finanziamento della indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33, comma 4, del C.C.N.L. 22/1/2004 – art. 80 comma 1 CCNL 16/11/2022);
- le risorse denominate "variabili", per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione integrativa, solo per interventi di

incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo;

Evidenziato che così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile – è effettuata annualmente in via automatica ed obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale, mentre è l'Organo di Governo dell'Azienda a quantificare la parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi nell'ambito delle disponibilità di bilancio;

Dato atto che l'attività di costituzione del Fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a confronto o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

Richiamata la Deliberazione del CdA dell'Azienda n. 60 in data 5 Dicembre 2023 con la quale l'Amministrazione ha provveduto a definire l'entità delle somme messe a disposizione per la quantificazione delle risorse decentrate – parte variabile – ai fini della corretta costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività del personale dipendente non dirigente anno 2023;

Preso atto:

- che la categoria di risorse decentrate stabili ricomprende, per espressa previsione contrattuale, le seguenti fonti di finanziamento:

a) CCNL del 21 maggio 2018: art. 67, commi 1 e 2 e CCNL del 16 novembre 2022: art. 79 comma 1;

- che un secondo gruppo di risorse viene qualificato come risorse eventuali e variabili correlate all'applicazione delle seguenti discipline contrattuali:

b) CCNL del 21 maggio 2018: art. 67, comma 3 e CCNL del 16 novembre 2023: art. 79 comma 2 lett. b) ;

Dato atto che altra parte delle risorse del trattamento economico accessorio del personale 2023, quelle relative al finanziamento del lavoro straordinario, sono state quantificate e costituite in apposito Fondo per lo straordinario;

Visti:

➤ il comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale testualmente recita: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza*

pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

➤ il comma 2 dell'art. 23 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 il quale testualmente recita: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...Omissis...”;

Richiamati:

➤ l'art. 79 , c. 4 del CCNL 2019-2021 secondo cui: “Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2, lett.b) e c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni...(omissis). Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'01/04/1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.lgs. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo”;

➤ l'art. 79, c. 6 del CCNL 2019-2021 secondo cui: “La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente ,nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1 -bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

Preso atto del parere Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Piemonte – delibera n. 139/2017/SRCPIE/PAR, secondo cui “...omissis...l'importo determinato per l'anno 2016 (da intendersi come importo massimo), assunto dal legislatore quale parametro limitativo della spesa,

calcolato con le decurtazioni effettuate nell'anno precedente, è da intendersi quello risultante dal riallineamento del fondo 2016 all'importo del 2015, come già operato dall'Amministrazione in esecuzione della norma (comma 236 cit.) poi abrogata”;

Accertato quindi, che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2023;

Dato atto che in ordine al vincolo di spesa:

- si applica al complesso del fondo, quindi non alle sue singole componenti, che possono variare, ma a condizione che il tetto complessivo del 2016 non sia superato;
- sono confermati i seguenti istituti (presenti nel costituendo fondo) non soggetti ai vincoli:
 - ✘ economie fondo anno precedente;
 - ✘ risorse derivanti da accordi di collaborazione per comandi/distacchi ecc. di cui all'art. 67, comma 3, let. a) del CCNL 21/05/2018,
 - ✘ risparmi accertati derivanti dell'applicazione della disciplina dello straordinario;
- con riferimento alla parte stabile del Fondo, così come definito dalla Dichiarazione Congiunta n. 5 CCNL 21.5.2018 e, in ultimo dalle Sezioni Riunite di Controllo della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 6/2018, gli incrementi del Fondo previsti dall'art. 67, c. 2 lett. a) e b), in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti.;

In riferimento alla parte stabile del Fondo:

- l'art. 67, c. 1 CCNL del 21 maggio 2018 testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b9 e c9, del CCNL del 22/01/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”;*

- ai sensi dell'art. 67, c. 2 let. b) CCNL 21.5.2018, si è provveduto a determinare l'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo alla medesima data;
- ai sensi dell'art. 67, c. 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 si è provveduto ad incrementare il fondo di € 1.322,62 per RIA ed assegni ad personam personale cessato;
- ai sensi dell'art. 67, c. 2 lett. a) CCNL 21.5.2018 si è provveduto ad incrementare il fondo di € 915,20 pari ad Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

L'importo inserito nel Fondo per l'anno 2023 è pari a € 2.735,72:

- ai sensi dell'art. 79, c. 1, lett. b) CCNL 16/11/2022 si è provveduto ad incrementare il fondo di € 929,50 pari ad Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018;
- ai sensi dell'art. 79, c. 1 lett. d) CCNL 16/11/2022 si è provveduto ad incrementare il fondo di € 1.806,22 pari all'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo alla medesima data;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare la parte stabile del Fondo;

In riferimento alla parte variabile del fondo:

- sulla base delle disposizioni impartite con Deliberazione del CdA dell'Azienda n. 60 del 5 Dicembre 2023, si è provveduto all'inserimento delle seguenti voci variabili:
 - ✘ ai sensi dell'art. 67, c. 3 let. a) del CCNL 2015-2018 l'ammontare delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, c. 1 lett. d) del CCNL dell'1.04.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4 del CCNL del 5.10.2001 per un ammontare pari a € 2.500,00, finalizzate a finanziare performance organizzativa;
 - ✘ ai sensi art. 79, c. 2 let. d) del CCNL 2019/2021 i risparmi accertati quest'anno derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario anno 2022 ammontano ad € 2.000,00;
 - ✘ ai sensi ex art. 79, c. 2 lett. b) del CCNL 2019/2021 di implementare il Fondo per un importo pari ad € 4.531,48 , pari alla quantificazione prevista in sede di CCDI 2017, corrispondente all'1,2% del monte saluti anno 2017,

✘ ai sensi dell'art. 80 c.1), ultimo periodo, inserire le economie derivanti dal Fondo 2022, pari ad € 71.238,14;

Atteso che il bilancio per l'anno 2023 ha le risorse per la contrattazione decentrata in coerenza con i valori di cui al presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla:

- quantificazione del trattamento economico accessorio del personale 2023 (comprensivo delle risorse non soggette a limite), nell'ammontare complessivo pari a € 138.617,87;
- costituzione, al suo interno, del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023, da destinare alla contrattazione decentrata integrativa aziendale;

Verificato che il totale del trattamento economico accessorio del personale 2023 soggetto a limite è inferiore all'importo dell'anno 2016, per cui non è necessario applicare riduzioni per superamento del limite 2016, così come evidenziato dall'Allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti e richiamati:

- il D.Lgs. 30 Marzo 2011, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in particolare il CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;
- il vigente contratto decentrato integrativo;

per i motivi sopra esposti

DETERMINA

1. di richiamare integralmente la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di costituire, in applicazione dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e di quanto in premessa indicato, il Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività 2023 come da Allegato al presente atto A), per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che lo stesso potrà essere rivisto per una quantificazione definitiva in conseguenza di future circolari interpretative, cambiamenti nel numero di dipendenti in organico, nonché di significativi orientamenti giurisprudenziali;

4. di dare atto che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione è conforme alle previsioni del CCNL 16 novembre 2022;
5. di dare atto che la quantificazione delle risorse stabili è pari a € 49.449,92 e che a carico di dette risorse sono finanziati istituti economici previsti dal CCNL, acquisiti stabilmente nel trattamento economico di ciascun dipendente o comunque finanziati annualmente con risorse della parte stabile:
- quote delle indennità di comparto (Art. 80 c.1 CCNL 16.11.2022 e art. 33 c.4, lett. b) e c) del CCNL 22.01.2004);
6. di dare atto che il totale del trattamento economico accessorio del personale 2023 è inferiore all'importo dell'anno 2016, per cui non è necessario applicare riduzioni per superamento del limite 2016, così come evidenziato dall'Allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
7. di trasmettere il presente atto al Revisore dei conti, cui sarà richiesta la certificazione della compatibilità economico-finanziaria dell'accordo che dovrà essere sottoscritto con le OO.SS. a conclusione delle trattative.

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo di questa Azienda
il giorno 5 GENNAIO 2024 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 5 GENNAIO 2024

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Savona, _____

Il Direttore
(Dott. Claudio Berruti)

Parere sulla regolarità amministrativa:

POSITIVO

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

Parere sulla regolarità contabile:

POSITIVO

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE BILANCIO
CONTROLLI E PATRIMONIO
Titolare di Posizione Organizzativa

F.TO MONICA BRIANO

Parere sulla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE MANUTENZIONI
Titolare di Posizione organizzativa
(Geom. Aurora Dealexandris)

Il Responsabile del Procedimento

Estensore del Provvedimento
